

Prot. n. 4

Spett.le

COMUNE DI RONCADELLE (prov. Brescia)

c.a. **Arch. Enrico Salvalai** (RUP)

Catania, 10 gennaio 2019

Oggetto: Bando di gara “Lavori riqualificazione energetica palazzetto dello sport”

Importo: € 1.947.738. Termine offerte: 5 febbraio 2019

Con riferimento alla procedura in oggetto, osserviamo quanto segue.

Nella Clausola 5 del disciplinare (pag. 5), ai sensi dell’art. 79 D.lgs. n. 50/2016 nonché del Bando tipo ANAC n. 1/2017, è imposto ai soggetti che intendono presentare una offerta l’obbligo di eseguire il **sopralluogo**, a pena d’esclusione dalla gara.

Altresì, è prescritto che il sopralluogo potrà essere svolto da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente ovvero da altro soggetto munito di delega **purché dipendente del concorrente**.

Si eccipisce che, sebbene sia opportuno e possibile imporre il sopralluogo quale condizione di ammissione alla gara (riconosciuto da arresti giurisprudenziali in materia), **la rigida prescrizione di cui sopra è preclusiva della più ampia partecipazione alla procedura** poiché dissuade i potenziali concorrenti geograficamente distanti dal luogo della realizzazione dell’opera pubblica; ciò, avuto anche riguardo al fatto che è insito nel *favor participationis* che una stessa impresa possa partecipare contemporaneamente ad una pluralità di gare e a tale potenzialità non possono essere fraposte limitazioni che non discendano da un superiore e specifico interesse pubblico.

L’interesse della stazione appaltante alla serietà dell’offerta e ad essere garantita rispetto a successive possibili contestazioni connesse ad una carente conoscenza dei luoghi, si ravvisa possa essere pienamente soddisfatto con lo svolgimento del sopralluogo anche da parte di un procuratore *ad negotia* (comunque riconducibile all’operatore economico secondo la disciplina civilistica art. 2209 Codice Civile).

La problematica di cui sopra oggetto di pronunzie dell’Autorità Naz. Anticorruzione, ha trovato soluzione “vincolante” nei Bandi Tipo n. 1/2017, laddove l’ANAC ha chiarito che *“Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale, **procuratore** o da un direttore tecnico del concorrente o da soggetto diverso munito di delega. In un’ottica di semplificazione, al fine di rendere tale adempimento più rispondente alle esigenze organizzative rappresentate dagli operatori economici, si ritiene che **il soggetto munito di delega non deve essere necessariamente un dipendente dell’operatore economico**. Al fine di garantire l’anonimato tra i soggetti che partecipano alla procedura, il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti”* (pag. 23 Nota illustrativa Bando tipo ANAC – all.). Bando tipo ANAC da ultimo richiamato nel Comunicato 18 luglio 2018 del Presidente Dott. Cantone. Invero, nel relativo disciplinare al bando tipo (“vincolante” ai sensi dell’art. 71 D.lgs. n. 50/2016), l’ANAC prescrive che “Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/**procuratore**/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e **apposita delega** munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti”.

Alla luce di quanto sopra premesso e considerato, si invita codesta stazione appaltante a valutare le superiori osservazioni al fine di provvedere alla modifica della prescrizione esaminata nei modi e tempi di legge.

In attesa del vs. riscontro, porgiamo distinti saluti.

F.to Il Direttore
Giovanni Fragola